

## **Art.1. GENERALITA' E DEFINIZIONI**

Il presente Capitolato Speciale di Appalto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla Fornitura del Servizio Integrato Energia tramite un contratto conforme alla norma UNI 10685 e successive, per consentire il risultato di ottenere la fornitura calore – energia e di acqua calda sanitaria che verrà erogata dal Fornitore nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni in materia, compresa la manutenzione degli impianti ed assunzione ruolo di Terzo Responsabile.

Nell'ambito del presente appalto si intende per:

**Amministrazione Contraente:** l'Amministrazione comunale di Rosta con sede in Piazza Vittorio Veneto 1 – 10090 Rosta TO – P.IVA 01679120012.

**Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio, risultato aggiudicatario dell'appalto della Fornitura del Servizio Calore.

**Capitolato Speciale di Appalto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.

**Servizio Energia:** l'erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia come previsto e disciplinato dal DPR 412/1993 e s.m.i.. l'erogazione di beni e servizi necessari a mantenere la temperatura compresa tra 18°C. e 20°C. l'erogazione di beni e servizi necessari alla produzione e distribuzione di acqua calda per usi igienico-sanitari;

**Impianto Termico:** l'impianto tecnologico di ogni singolo luogo di fornitura destinato al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo;

**Centrale Termica:** la parte dell'Impianto Termico relativa al solo sistema di produzione;

**Luogo di Fornitura:** edificio, o porzione di esso, presso il quale il Fornitore eseguirà la prestazione oggetto dell'appalto.

**Stagione di Riscaldamento:** periodo intercorrente tra la data della prima accensione degli Impianti (15 ottobre) e quella di ultimo spegnimento degli stessi (15 Aprile) nei limiti del DPR 412/93 e s.m.i, e fatte salve eventuali proroghe del Sindaco pro tempore;

**Temperatura Richiesta:** la temperatura del Luogo di Fornitura nei limiti di cui all'art. 4 comma 1 del DPR 412/93 e s.m.i.;

**Gradi Giorno di un periodo di riscaldamento** (D.P.R. 412/93): la somma, estesa a tutti i giorni del periodo che si vuole considerare, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 18° C per gli impianti sportivi intesi come aree in cui viene svolta attività e a 20 °C per tutti gli altri, e la temperatura media esterna giornaliera sulle 24 ore.

**Volume di un luogo di fornitura:** si intendono i metri cubi di un luogo di fornitura, stimati in fase di offerta attraverso le visure catastali, i progetti di costruzione degli immobili e attraverso dati storici a disposizione della Stazione Appaltante.

Saranno considerati volumi riscaldati, oltre quelli che dispongono di un elemento radiante, anche locali ad essi attigui non direttamente riscaldati dall'impianto termico che non siano totalmente separati (la separazione dei locali è da intendersi oltre che da pareti fisse, anche da porte).

**Presa in consegna degli Impianti Termici:** data dalla quale il Fornitore, d'accordo con l'Amministrazione Contraente ed in seguito alla redazione del Verbale di presa visione e di consegna, avvia l'esecuzione del Servizio Energia presso il Luogo di Fornitura, assumendosi le responsabilità da ciò derivanti;

**Referente Locale:** la persona fisica, individuata dal Fornitore, responsabile del regolare svolgimento del Servizio Energia presso i singoli Luoghi di Fornitura, fermo rimanendo il ruolo di supervisione e di coordinamento del Responsabile della Fornitura;

**Responsabile della Fornitura:** la persona fisica, individuata dal Fornitore, quale referente nei confronti della Amministrazione Comunale, con un ruolo di supervisione e coordinamento dei Referenti Locali;

**Terzo Responsabile:** la persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, delegata dal proprietario ad

assumere la responsabilità dell'esercizio, del controllo, della manutenzione degli Impianti Termici e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici del Luogo di Fornitura;

**Unità Ordinante:** gli uffici e le persone fisiche della Amministrazione Comunale, referenti del Servizio Energia nei confronti del Fornitore.

**Verbale di presa visione e di consegna degli impianti:** Verbale redatto in contraddittorio tra il Fornitore e l'Amministrazione Comunale attraverso il quale vengono individuate le caratteristiche del Luogo di Fornitura e degli Impianti Termici;

**Manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** tutte le operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.

**Manutenzione straordinaria** dell'impianto termico: tutti gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto.

**Miglioramento del sistema edificio-impianto:** si intendono tutte le operazioni finalizzate a migliorare il livello della qualità e della continuità della Fornitura, e/o ad ottenere un aumento dei rendimenti di distribuzione, di regolazione e di emissione del sistema edificio-impianto, con conseguente risparmio di energia primaria (solo su approvazione della S.A.)

## **Art.2. NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

Il presente appalto è regolato in via generale:

- dalle clausole e dagli allegati del presente Capitolato Speciale, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; e dalle seguenti Leggi, Norme e Regolamenti di settore e loro successive modificazioni ed integrazioni che devono intendersi a carattere puramente indicativo e non esaustivo:
- D.Lgs. del 12 aprile 2006 n° 163 "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive CEE 2004/17/CE e 2004/18/CE"
- D.P.R. del 5 ottobre 2010 n° 207 "regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Legge 1 luglio 1966, n° 615 "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
- D.P.R 22 dicembre 1970, n.1391, regolamento per l'esecuzione della Legge 1 luglio 1966,n.615;
- Legge 1 marzo 1968 n° 186 "disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni elettriche ed elettroniche";
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n° 37 "Regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- Legge 9 gennaio 1991, n° 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia " e successivi Decreti e Tabelle;
- DPR 26 agosto 1993, n° 412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli Impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia", in attuazione dell'art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n° 10, e successive integrazioni (D.Lgs 19.08.2005);
- D.P.R. 551/1999, recante modifiche al D.P.R 412/1993;
- D.Lgs. del 19 agosto 2005 n° 192 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- D.Lgs. del 29 dicembre 2006 n° 311 "disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n° 192, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

- D.Lgs. del 30 maggio 2008 n° 115 "Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE;
- D.P.R. del 2 aprile 2009 n° 59 "regolamento di attuazione dell'art.4, comma 1, lettere a) e b), del decreto Legislativo 19 agosto 2005 n° 192";
- Norma UNI 5364 "Impianti di riscaldamento ad acqua calda";
- Norma UNI 9317 "Impianti di riscaldamento. Conduzione e controllo";
- Tutte le norme UNI richiamate nel D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- Tutte le norme UNI richiamate nel D.Lgs. 19/08/2005 n° 192 e s.m.i.;
- Tutte le disposizioni di Prevenzione Incendi applicabili, ed emanate dal Ministero dell'Interno;

Quanto sopra è sostituito, modificato od abrogato automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi, decreti o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi che risultino migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

### **Art.3. OBIETTIVI DELL'APPALTO**

L'Amministrazione Comunale di Rosta con l'appalto in oggetto si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- la garanzia di una manutenzione tempestiva e razionale in grado non solo di mantenere i livelli minimi di efficienza degli impianti tecnologici del patrimonio immobiliare ma di migliorare lo stato degli stessi, con impostazione "Globale" della gestione del servizio manutentivo;
- la dotazione degli elementi di conoscenza e della più moderna strumentazione tecnica di gestione in grado di consentire la programmazione delle attività e delle risorse;
- l'ottimizzazione della capacità di controllo della qualità e dei costi dei servizi;
- la riduzione delle cause di interruzioni dovute al normale svolgimento degli interventi manutentivi, attraverso una attenta e dettagliata programmazione;
- l'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti per prolungarne il ciclo di vita utile con l'effettuazione di interventi manutentivi programmati ed in coerenza con le caratteristiche degli stessi;
- la garanzia del rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alle tipologie tecnologiche ed impiantistiche presenti negli immobili;
- raggiungimento dei livelli di servizio indicati nel corso del presente documento.

### **Art.4. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle prestazioni relative al servizio di gestione calore per gli edifici di competenza comunale di seguito elencati e comprende la fornitura del calore e la produzione di acqua calda sanitaria occorrente al corretto funzionamento degli stessi conformemente all'art.1 co.1 lettera p) del DPR N.412/1993 secondo le modalità indicate nel presente capitolato, nonché manutenzione ordinaria degli impianti come successivamente descritta.

Nel prezzo di appalto è compresa la gestione e manutenzione dell'impianto di climatizzazione del Palazzo Comunale.

Eventuali lavori di manutenzione straordinaria potranno essere autorizzati sulla base di un computo metrico stilato sulle singole voci di elenco prezzi del Prezziario Regione Piemonte - edizione 2014 ed applicando il medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Nell'appalto è compresa la produzione ed il consumo di acqua calda sanitaria per l'utilizzo degli spogliatoi annessi alle palestre di Via Bastone 34 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle 23.30 e nei giorni di sabato e domenica in occasione di partite sportive.

Per prestazioni si intendono la fornitura dei beni e dei servizi necessari per assicurare e mantenere nel tempo e con le modalità indicate nel DPR N.412/93 le condizioni di confort negli edifici di cui all'elenco sotto riportato nel rispetto delle leggi e regolamenti e quanto altro di cui al presente Capitolato speciale. L'Assuntore, in quanto Terzo Responsabile, deve provvedere nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo energia ai sensi dell'art.1 co.1 lettera p) del DPR N.412/93 tramite il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica ai sensi dell'art. 26 co.7 della Legge n. 10/91. Nel caso in cui vengano sviluppate proposte di cui al punto precedente, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare i relativi progetti esecutivi.

Le prestazioni di beni e servizi di cui al presente capitolato speciale debbono essere svolte in conformità al D.Lgs. n.192/2005 e alla L.R. n. 13 del 28/5/2007.

L'Aggiudicatario, nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato speciale assume il ruolo di Terzo Responsabile (art.31, commi 1 e 2 della Legge n. 10/91).

## **ELENCO IMMOBILI E CARATTERISTICHE IMPIANTI**

### **EDIFICIO ANTICA VOLTA – Piazza del Popolo**

Marca: Riello Residence

Potenza elettrica: 28 kw

Alimentazione: Gas metano

### **PALAZZO COMUNALE – Piazza Vittorio Veneto 1**

Marca: BALTUR NGN23P

Potenza termica: 99kw

Alimentazione: Gas metano

### **SCUOLA INFANZIA MORANTE – Via Bucet 20**

Marca: Thermanal Syscon 4 – Joannes SAL 400S

Potenza elettrica: 167 kw – 31 kw

Alimentazione: Gas metano

### **SCUOLA PRIMARIA COLLODI – Via Bastone 34**

### **SCUOLA SECONDARIA 1° MATTEOTTI – Via Bastone 34**

### **PALESTRA GRANDE – Via Bastone 34**

### **PALESTRA PICCOLA – Via Bastone 34**

Marca: Riello

Potenza elettrica: 115 kw a modulo (n. 8) per complessivi 920 kw

Alimentazione: Gas metano

### **BIBLIOTECA QUERRO – Via Bastone 34**

Marca: Vaillant

Potenza elettrica: 28 kw

Alimentazione: Gas metano

### **CASA ASSOCIAZIONI – Via Dante Alighieri**

Marca: SIME PLAENTE DEWY 60 BFR condensazione

Potenza elettrica: 60 kw

Alimentazione: Gas metano

Il Fornitore dovrà provvedere alla loro gestione ed alla loro manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria saranno a totale carico dell'Appaltatore e comprese nel corrispettivo dovuto per l'appalto di cui al precedente punto.

## **Art.5. IMPORTO DELL'APPALTO**

L'ammontare complessivo dell'appalto per l'intera durata contrattuale è stabilito in **€ 145.000,00 (centoquarantacinquemilaeuro/00)** con esclusione dell'IVA, quale importo a base d'asta, così ripartito per annualità:

		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Totale
Importo a base d'asta	€	50.000,00	€	60.000,00	€	35.000,00	€	145.000,00

## **Art.6. DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà la durata a decorrere dalla data del 1° febbraio 2015 e fino al 14 ottobre 2017. Alla scadenza del contratto o dell'eventuale rinnovo, nelle more dell'affidamento del nuovo appalto, il Fornitore si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione dei Servizi alle medesime condizioni stabilite nel contratto, fino alla data di subentro dell'eventuale nuovo Fornitore.

## **Art.7. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

L'Unità ordinante della Amministrazione Comunale, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni stagione di riscaldamento, dovrà indicare al Fornitore, nei limiti previsti e consentiti dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

- la temperatura richiesta per ciascun luogo di fornitura;
- le ore confort di riscaldamento e la loro distribuzione stagionale;
- data di prima accensione e ultimo spegnimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- eventuali variazioni di volume dei luoghi di fornitura.

L'Amministrazione Comunale, nel corso dell'intera fornitura, si riserva il Diritto di richiedere al Fornitore:

- ore confort di riscaldamento diverse da quelle inizialmente concordate;
- variazioni di temperatura, nei limiti di cui al D.P.R. 412/93;
- variazioni dei limiti previsti per la stagione di riscaldamento, nel rispetto dei termini previsti dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.

Eventuali richieste di cui ai punti precedenti, saranno comunicati al Fornitore almeno 24 ore prima dalla Unità Ordinante della Amministrazione Comunale.

In caso di variazioni di cui sopra e/o di cessazione del servizio per uno o più luoghi di fornitura, al Fornitore non spetta alcun indennizzo per l'eventuale mancato guadagno.

### **7.1. Orari e giornate di erogazione del calore, temperature ambiente.**

Il servizio di climatizzazione invernale sarà attivato per la durata consentita dal D.P.R 412/93 per la zona climatica relativa al Luogo di Fornitura, fatte salve eventuali ordinanze del Sindaco, ed erogato in modo tale da mantenere nei diversi ambienti di ogni singolo edificio le condizioni di comfort previste per le ore richieste.

Il servizio di produzione di acqua calda per usi igienico sanitari sarà per tutto il periodo contrattuale.

Le giornate di erogazione del calore, in base agli orari ed alle temperature ambiente più avanti specificate, saranno le seguenti:

- a) nelle aule scolastiche l'erogazione del calore deve essere fornita per tutta la giornata di attività didattica con la sola esclusione delle festività ufficialmente riconosciute (salvo diverse indicazioni);
- b) negli uffici, ove esista la possibilità di riscaldare mediante impianto autonomo o circuito separato, l'erogazione del calore deve essere fornita per tutte le giornate della gestione con la sola esclusione delle domeniche e delle festività ufficialmente riconosciute (salvo diverse indicazioni ad esempio in occasione di elezioni o referendum);
- c) nella casa per associazioni, l'erogazione del calore dovrà essere fornita per tutto il periodo di gestione, comprese le giornate festive secondo le ore di occupazione delle associazioni (salvo diverse indicazioni);
- d) nelle palestre in gestione alle Società Sportive (in orario mattutino per le scuole, in orario pomeridiano e serale durante i giorni settimanali), l'erogazione del calore e di acqua calda sanitaria, anche nei giorni festivi, dovrà essere fornita secondo il calendario di utilizzo formulato dal competente Ufficio Tecnico.

Le variazioni agli orari di funzionamento degli impianti negli edifici verranno comunicati dall'Ufficio Tecnico a mezzo mail.

Le temperature ambiente da garantire durante le ore confort richieste sono le seguenti:

- aule scolastiche: temperatura ambiente +20 °C;
- palestre: temperatura ambiente +18 °C;
- uffici: temperatura ambiente +20 °C;
- altri locali: temperatura ambiente +20 °C;

La produzione di acqua calda sanitaria avverrà negli orari di servizio di riscaldamento sarà distribuita ad una temperatura di 48°C. +5 °C di tolleranza, all'uscita del serbatoio di accumulo o dello scambiatore. Nelle palestre avverrà secondo le esigenze di funzionamento compreso il periodo estivo. Le temperature sopra stabilite si intendono misurate ad ambienti vuoti, cioè non occupati dalle persone, chiusi, ad una altezza di 1,6 mt. dal pavimento e nel centro dei locali. Le temperature sopra stabilite dovranno essere garantite trascorsi i tempi tecnici variabili da impianto ad impianto e, comunque, assicurate all'inizio delle attività. Il Fornitore rimane esonerato da tale obbligo qualora la temperatura esterna scenda oltre i -2 °C in base ai dati rilevati sul posto. In tale caso però, è obbligo dello stesso Fornitore mantenere senza

ulteriore compenso le caldaie alla massima temperatura consentita per l'acqua, compatibilmente con le modalità costruttive e di sicurezza degli impianti.

In caso di contestazione per insufficienza della temperatura ambiente, si provvederà ad un controllo sul funzionamento dell'impianto con il personale del Servizio Tecnico e con l'intervento di un rappresentante del Fornitore o, in mancanza, di due testimoni. Sul controllo verrà redatto un verbale controfirmato dalle parti ed in base alle risultanze relative, l'Ufficio Tecnico potrà applicare le eventuali penali previste dal presente Capitolato qualora la deficienza di temperatura risulterà imputabile a cause dipendenti dal Fornitore, o si riserverà di dare eventuali disposizioni per l'esercizio dell'impianto, qualora la deficienza sia imputabile ad altre cause.

## **7.2. Fornitura di combustibili**

Il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura dei combustibili in tipologia, specificità, qualità e quantità, destinati all'alimentazione degli impianti termici per la produzione e l'erogazione dell'energia termica destinata alla climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria ove previsto.

**Il Fornitore dovrà volturare a proprio nome, ed a propria cura e spese i contratti di utenza con le Società erogatrici del gas metano e provvederà al pagamento dei pertinenti canoni e consumi per tutta la durata dell'Appalto.**

**Copia dei pagamenti alla Società erogatrice dovranno essere trasmessi al Servizio Tecnico al termine di ogni stagionalità.**

**Il Comune non provvederà al pagamento delle fatture relative al corrispettivo di appalto di cui all'art. 11 in caso di inadempienza con la Società erogatrice del metano.**

Il Fornitore dovrà inoltre provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico dei combustibili previsti dalla normativa fiscale, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

## **7.3. Terzo Responsabile**

Il Fornitore, al momento della Presa in Consegna degli Impianti, assume la funzione di Terzo Responsabile ai sensi dell'art. 31 legge 9 gennaio 1991 n° 10, DPR 412/93 e DPR 551/99. L'Amministrazione Contraente, delega al Fornitore la funzione di Terzo Responsabile per svolgere tutte le attività previste dal DPR 412/93, dal DPR 551/99, dalla Legge 10/91, e dal D.Lgs 18.09.2005 n° 192. Il Terzo Responsabile assume la responsabilità dell'esercizio degli Impianti Termici, in particolare la responsabilità di condurre gli Impianti Termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione secondo le prescrizioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli Impianti Termici ovvero secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza.

Il Fornitore, inoltre, deve:

- accertare, al momento della presa in consegna dell'impianto termico, la sussistenza o meno del "Libretto di Centrale"; in ogni caso deve provvedere al suo reperimento e completamento in ogni sua parte;
- trascrivere sul "Libretto di centrale, nel corso della gestione, i dati relativi al funzionamento dinamico dell'impianto termico relativamente ai parametri di combustione, al consumo di combustibile e di energia termica, nonché gli interventi manutentivi effettuati;
- redigere sotto forma di ordini di lavoro gli interventi manutentivi ed allegarli al "Libretto di centrale";
- fornire il resoconto delle attività di controllo e manutenzione svolte su tutto il parco impianti, con l'indicazione dettagliata di tutti gli interventi effettuati, sia su programma, sia accidentali, e degli eventuali componenti sostituiti.

Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con l'Amministrazione Comunale fornendo costante informazione sull'andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici con le modalità di monitoraggio previste dal presente Capitolato. Gli impianti termici, i locali e le parti di edificio relativi, dovranno essere accessibili in ogni momento al personale tecnico/amministrativo dell'Amministrazione per l'opportuna sorveglianza e per i controlli del caso. Il Terzo Responsabile dovrà effettuare inoltre un monitoraggio continuo sui consumi, inviando mensilmente al Servizio Tecnico un rapporto su file contenente i dati relativi a:

- consumo mensile di combustibile per ciascun impianto;
- consumo mensile di Kwh termici per ciascun impianto o porzione, qualora lo stesso sia già dotato di contacalorie.

Tali dati saranno oggetto di verifiche e controlli da parte del Servizio Tecnico in qualsiasi momento.

Nulla è dovuto al Fornitore per i costi e gli onorari derivanti dalla funzione di Terzo Responsabile e per l'attività dal medesimo svolta.

#### **7.4. Esercizio degli impianti termici e delle apparecchiature**

Il Fornitore è tenuto a mantenere in esercizio gli impianti termici e le relative apparecchiature di produzione, distribuzione, regolazione ed emissione dell'energia termica per il riscaldamento e quelle relative alla produzione di acqua calda sanitaria. In particolare il Fornitore ha l'obbligo di gestire tutte le reti di distribuzione dei fluidi e le apparecchiature di scambio, di spinta e di regolazione poste nelle centrali. Inoltre il Fornitore è tenuto ad effettuare un continuo controllo delle conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, affinché essi forniscano le prestazioni previste da presente Capitolato. A tale riguardo il Fornitore dovrà garantire l'apporto di fluidi, nei vari punti di utilizzo, aventi i corretti valori di pressione, temperatura, portata, al fine di consentire alle apparecchiature utilizzatrici di assicurare le prestazioni attese. La conduzione degli impianti termici dovrà essere effettuata con personale qualificato o con personale professionalmente abilitato secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. Il nominativo del personale impiegato e/o impiegabile nello svolgimento delle attività dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale. Il Fornitore dovrà comunque mettere a disposizione per tutta la durata del contratto un numero di addetti che permetta il regolare esercizio degli impianti termici conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative di settore e dalle indicazioni del presente capitolato speciale.

Il Fornitore dovrà altresì:

- procedere all'affissione di apposito cartello con gli orari di funzionamento dell'Impianto e con l'indicazione del "Terzo Responsabile";
- predisporre l'avviamento e l'accensione delle apparecchiature e della centrale termica;
- provvedere alla pulizia stagionale dei locali della centrale termica,
- provvedere alla pulizia dei locali (compresi sottotetti) nelle adiacenze di vasi di espansione o altre apparecchiature inerenti l'impianto termico;
- provvedere allo sgombero ed al trasporto alle pubbliche discariche dei rifiuti provenienti dalle pulizie e dalle riparazioni effettuate alle apparecchiature installate e conservare la documentazione necessaria a provare il rispetto della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, particolarmente per quelli contenenti amianto;
- dotare ciascuna centrale termica di apposita cassetta metallica o plastica pesante, adatta a contenere e conservare il libretto di centrale, gli schemi, le omologazioni e la restante documentazione relativa agli impianti;
- sorvegliare la Centrale Termica;
- controllare l'efficienza di tutte le apparecchiature antincendio installate all'interno delle centrali termiche (rilevatori di fumo, estintori, ecc.) con controlli periodici e revisioni a proprio carico;
- adottare ogni accorgimento atto a preservare gli impianti termici dai pericoli di gelo.
- eventuali inconvenienti causati dal gelo dovranno essere prontamente rimossi e riparati dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni che ne fossero derivati;
- realizzare un sistema di controllo degli impianti a mezzo di sistemi telematici (telecontrollo) qualora gli impianti ne fossero sprovvisti;
- fornire assistenza tecnica per tutte le verifiche di Legge da effettuarsi nelle centrali termiche da parte degli Organi competenti in materia (I.N.A.I.L., A.S.L., V.V.F.).

#### **7.5. Messa a norma ed espletamento delle pratiche tecnico-amministrative**

Qualora uno o più impianti non risultino in regola con la normativa vigente, il Fornitore è comunque obbligato a prenderli in consegna e fornire all'Amministrazione un elenco di tutte le opere necessarie all'ottenimento delle dichiarazioni di conformità alla normativa vigente.

#### **7.6. Sistema di gestione e monitoraggio a distanza delle apparecchiature**

La quasi totalità degli impianti termici oggetto del presente appalto non è dotata di un sistema di gestione e monitoraggio a distanza delle apparecchiature, pertanto il Fornitore potrà realizzare ed installare, a sua cura e spese, un sistema di gestione e monitoraggio a distanza.

#### **7.7. Modifiche agli impianti termici**

E' fatto assoluto divieto di introdurre qualsiasi modifica nei locali e negli Impianti Termici dati in consegna senza esplicita autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale. Tale autorizzazione sarà di norma accordata per tutti quegli interventi e modifiche proposti in fase di gara dal Fornitore finalizzati ad

ottenere un aumento dei rendimenti di distribuzione, di regolazione e di emissione del sistema edificio-impianto, e/o a migliorare il livello della qualità e della continuità della fornitura.

### **7.8. Consegna degli impianti termici**

Gli Impianti Termici oggetto del presente capitolato ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dalla Amministrazione Comunale nello stato di fatto in cui si trovano. Con il verbale di consegna, stilato in contraddittorio con l'Amministrazione Comunale, il Fornitore prenderà in carico gli impianti e i relativi locali, diventando responsabile della loro custodia e conservazione. Nello stesso verbale saranno riportate le misurazioni dei contatori del gas metano. Il Fornitore dovrà effettuare, con oneri a proprio carico, un servizio fotografico per la individuazione dello stato di consegna degli impianti, che sarà parte integrante del verbale di consegna. Per gli impianti alimentati a gas metano, il Fornitore dovrà volturare a proprio nome i relativi contratti di fornitura. Sono a carico del Fornitore gli oneri per la voltura a proprio nome dei contratti relativi alla fornitura di gas metano, nonché tutti gli oneri e le spese derivanti dai contratti medesimi.

### **7.9. Riconsegna degli impianti termici e collaudo finale**

Gli Impianti Termici ed i loro accessori nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati a norma, nello stato di sicurezza ed esercizio di cui al DPR 412/93. Eventuali migliorie e/o sostituzione di Impianti Termici saranno considerate a tutti gli effetti di proprietà del Comune di Rosta. Nel caso di riconsegna di Impianti Termici alimentati a metano, il Fornitore dovrà, a sue spese, provvedere alla risoluzione dei contratti di fornitura e, congiuntamente all'Unità Ordinante, alla lettura dei relativi contatori. Lo stato di conservazione degli Impianti Termici verrà accertato, congiuntamente dall'Amministrazione e dal Fornitore, in un apposito verbale di riconsegna, sulla base:

- dell'esame della documentazione del servizio effettuato, in particolare il Libretto di Centrale ed i certificati di collaudo;
- dell'effettuazione delle prove di rendimento della caldaia conformemente alla normativa vigente, e di quelle altre prove che il collaudatore riterrà di effettuare;
- di visite e sopralluoghi agli Impianti Termici.

Nel caso in cui il Fornitore non riconsegna gli Impianti Termici secondo le modalità previste dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale inviterà lo stesso ad eseguire gli interventi necessari. Trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Contraente trattenendo le relative spese dalla cauzione o dalle eventuali somme ancora dovute.

## **Art.8. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E PRONTO INTERVENTO**

Le operazioni di manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico dovranno essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI-CEI-CTI-CIG per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

### **8.1. Manutenzione ordinaria**

Per tutta la durata del contratto, il Fornitore è tenuto ad effettuare una corretta manutenzione ordinaria degli impianti termici al fine di:

- mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti termici e garantirne le condizioni di sicurezza;
- assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste;
- garantire la totale salvaguardia degli impianti avuti in consegna dalla Amministrazione Comunale;
- ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dal Contratto e dal presente Capitolato Speciale.

Ciascun intervento di manutenzione dovrà essere condotto attraverso le seguenti attività elementari:

**PULIZIA:** per pulizia si intende un'azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto termico durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento in discarica nei modi conformi alle leggi. Per tutta la durata del contratto il Fornitore avrà l'obbligo di curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti affidati, nonché di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare le apparecchiature connesse alla centrale termica.



**SOSTITUZIONE DELLE PARTI:** il Fornitore procederà alla sostituzione di quelle parti che risultino alterate nelle loro caratteristiche e che sono causa della non rispondenza dell'intera apparecchiatura alle prestazioni attese. Le apparecchiature, eventualmente sostituite dal Fornitore, dovranno avere caratteristiche uguali o migliori di quelle esistenti.

**SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO:** si tratta delle operazioni effettuate sulla singola apparecchiatura o dispositivo relative agli impianti termici e necessarie per effettuare gli interventi di pulizia e sostituzione delle parti.

L'attività di manutenzione ordinaria comprende anche la fornitura di tutti i prodotti e materiali necessari dei quali si riporta, a puro titolo esemplificativo, il seguente elenco non esaustivo:

- oli lubrificanti necessari durante il normale funzionamento delle apparecchiature;
- prodotti per l'ingrassaggio di parti meccaniche rotanti;
- disincrostanti, detergenti, solventi e sostanze chimiche in genere nonché le attrezzature necessarie per l'effettuazione degli interventi mirati alla migliore conservazione degli impianti tecnologici e/o i locali ospitanti gli stessi;
- prodotti additivanti dell'acqua di alimentazione delle caldaie, dell'acqua sanitaria fredda, sale per la rigenerazione delle resine degli addolcitori;
- premistoppa e baderne per la tenuta, prive di amianto;
- guarnizioni comuni delle valvole di intercettazione e delle rubinetterie;
- guarnizioni di tenuta delle camere di combustione dei generatori di calore, prive di amianto;
- vernici, nelle qualità, quantità e colore necessarie per l'espletamento delle operazioni manutentive di ritocco e/o sostituzioni previste nel presente Capitolato Speciale;
- viteria e rubinetteria d'uso;
- lampade di segnalazione installate su tutti i quadri elettrici;
- fusibili e morsetteria, targhette indicatrici dei quadri elettrici e sinottici;
- giunti, raccordi e materiale per eventuale ripristino di tratti di coibentazione relativamente alle reti di tubazioni;
- bulloneria e corsetteria cavetteria per gli impianti di messa a terra;
- organi di comando (pulsanti, interruttori, sezionatori) installati su quadri elettrici;
- tenute delle valvole di regolazione – intercettazione installate sui corpi scaldanti;
- liquidi di consumo delle attrezzature per il mantenimento della funzionalità delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua.

Il Fornitore dovrà redigere un Piano di Manutenzione programmata nel quale dovranno essere riportati tutti gli interventi di manutenzione da effettuare ciclicamente sugli impianti termici presi in consegna.

Per tutte le apparecchiature che dispongono di una riserva (per esempio la pompa di circolazione) o per le quali è prevista una sequenza di accensione, dovrà essere prevista l'alternanza dell'apparecchiatura in servizio o della sequenza di accensione.

## **8.2. Manutenzione straordinaria**

Per tutta la durata del contratto, il Fornitore dovrà segnalare le opere di manutenzione straordinaria eventualmente necessarie, compresa la eventuale sostituzione di caldaie e bruciatori. A puro titolo esemplificativo, si riporta il seguente elenco non esaustivo degli interventi di manutenzione straordinaria:

- ricerca ed eliminazione di perdite sulle tubazioni delle reti di distribuzione, compresi i tratti interrati, con successivo ripristino delle reti di distribuzione e del terreno;
- sostituzione di saracinesche, valvole e detentori avariati;
- sostituzione di elementi o di interi corpi scaldanti in ghisa, alluminio e/o in acciaio, nonché di convettori;
- riparazione ed eventuale sostituzione, di generatori di aria calda, di ventilconvettori e di aerotermi (comprese le relative linee elettriche) preposti al riscaldamento degli ambienti, ove presenti;
- riparazione, ed eventuale sostituzione, di vasi di espansione, comprese le tubazioni di collegamento;
- riparazione, ed eventuale sostituzione, delle linee di alimentazione dei combustibili ai bruciatori, compresi i tratti interrati, con successivo ripristino delle tubazioni e del terreno;
- riparazione, ed eventuale sostituzione, di tratti di canalizzazioni deteriorate, di bocchette di mandata, di ripresa e di transito degli impianti di riscaldamento ad aria calda, ove presenti;
- tutte le altre opere, comprese quelle edili, non precedentemente elencate che si rendessero necessarie per evitare l'interruzione dell'erogazione del calore negli ambienti oggetto del presente appalto.

Le attività di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Amministrazione Comunale. Nel caso di sostituzione o nuova installazione di generatori di calore, dovranno essere utilizzati bruciatori e generatori di calore con caratteristiche funzionali in ottemperanza alla normativa esistente in materia di riduzione delle emissioni inquinanti. Il Fornitore si impegna a segnalare per iscritto alla Amministrazione Comunale la presenza di amianto, indicandone: applicazione, ubicazione, tipo di manufatto e suo stato di conservazione.

La rimozione/sostituzione dei componenti dell'impianto termico che potrebbero contenere amianto (ad es. guarnizioni dei portelloni di chiusura delle camere di combustione; canne fumarie, vasi di espansione, ecc.), dovrà essere effettuata con altri esenti ed i materiali rimossi/sostituiti dovranno essere trasportati a discarica come rifiuti nocivi. La valutazione della necessità di rimozione delle parti in amianto sarà rimessa alla ASL competente per territorio.

### **8.3. Pronto intervento**

Per tutta la durata del contratto, il Fornitore dovrà garantire un servizio di pronto intervento, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su chiamata dell'Amministrazione Comunale o, nei giorni festivi e pre festivi, dell'utenza finale (edifici scolastici, società sportive), e/o attraverso allarme e/o rilevamento delle anomalie con controllo a distanza da espletarsi con uno o più operatori qualificati, dotati di mezzi, attrezzatura e apparecchiatura adeguata. A tal fine il Fornitore dovrà mettere a disposizione un numero telefonico dedicato per le chiamate di pronto intervento. Il servizio di pronto intervento sugli impianti termici dovrà garantire tempi di intervento entro 2 (due) ore dal momento della segnalazione dell'Amministrazione Comunale, dell'utenza finale o del dispositivo di allarme. Per ogni intervento effettuato, il Fornitore dovrà redigere una nota in cui dovrà essere riportato l'impianto termico o l'apparecchiatura su cui è stato effettuato l'intervento medesimo, la data, l'orario della segnalazione e l'orario di inizio intervento, l'orario e la data di fine anomalia, l'anomalia riscontrata, la descrizione degli interventi effettuati, il nome e cognome dell'operatore che ha eseguito l'intervento. Copia di tale nota dovrà essere fornita al Servizio Tecnico.

### **Art.9. NORME DI SICUREZZA**

Tutte le operazioni previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. 81/08 in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore dovrà pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i Servizi, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art. 18 comma 8 della Legge 55/1990.

Ogni irregolarità dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

Tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All'uopo si precisa che, a richiesta, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli istituti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti contributivi.

Qualora la Stazione Appaltante riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuta aggiudicazione del presente Appalto, nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

L'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme nel campo della prevenzione infortuni sul lavoro, oltre alle disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il Contratto.

Lo stesso Appaltatore dovrà richiedere alla Stazione Appaltante le informazioni di cui al D.Lgs 81/08 e dovrà sollecitare l'adozione del coordinamento di cui allo stesso decreto.

Con riferimento al D.Lgs. 81/08, l'Appaltatore dovrà presentare un Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima di iniziare qualunque tipo di attività relativa all'espletamento dei servizi richiesti.

L'aggiornamento del Piano dovrà tenere assolutamente in considerazione la durata effettiva dei lavori e la loro collocazione temporale, con riferimento alla presenza di allievi e personale.

#### **Art.10. DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

Il Fornitore dovrà eseguire per ciascun edificio all'interno del quale viene erogato il servizio, una diagnosi energetica edificio-impianto al fine di fornire un quadro sui consumi energetici interni ed individuare le azioni possibili per migliorare l'utilizzo e la trasformazione dell'energia, favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili e assimilate ai sensi della Legge n° 10 del 9 gennaio 1991, del D.P.R. n° 412/93, del D.Lgs. n° 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i., e del D.Lgs n° 115 del 30 maggio 2008. L'analisi energetica serve a determinare i consumi ed i costi energetici reali dell'Amministrazione Comunale ed ad individuare le aree di possibile miglioramento. In seguito alla Diagnosi Energetica il Fornitore dovrà proporre alla Amministrazione Comunale, possibili interventi che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano finalizzati all'utilizzo delle fonti rinnovabili od assimilate di cui all'art.1 della Legge 10 gennaio 1991 n° 10, e del D.P.R. del 26 agosto del 1993 n° 412 e s.m.i.;
- riducano il fabbisogno di energia primaria;
- riducano le emissioni climalteranti nel rispetto delle normative vigenti.

Il Fornitore, dopo aver effettuato la diagnosi energetica, dovrà predisporre, entro il primo anno di gestione, l'Attestato di Qualificazione Energetica di ogni edificio ai sensi dell'art. 6 comma 1 quater del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n° 311 "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n° 192".

Il Fornitore dovrà inoltre compilare e consegnare alla Stazione Appaltante, entro un anno dalla fine di ogni stagione, un report relativo alla stagione precedente la cui compilazione consisterà nell'individuazione della classe energetica di riferimento.

#### **Art.11. CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Il pagamento del Corrispettivo annuo contrattuale per il servizio di fornitura calore verrà effettuato mediante n° 6 (sei) versamenti mensili in acconto, dietro presentazione di regolari fatture emesse successivamente al giorno 15 del mese successivo pari ad 1/6 del corrispettivo annuo contrattuale. Il pagamento del conguaglio (di cui all'art. 12) in unica soluzione, alla data del 30 giugno, ad accettazione dell'unità ordinante.

Al ricevimento delle fatture di acconto, l'Unità Ordinante provvederà alla richiesta del "Documento Unico di Regolarità Contributiva" e solo dopo il ricevimento del "D.U.R.C." con esito positivo, si provvederà alla liquidazione delle fatture ricevute.

#### **Art.12. REVISIONE DEI PREZZI DI APPALTO**

La prima stagione di riscaldamento, non sarà oggetto di revisione dei prezzi.

Il calcolo della revisione dei prezzi avverrà il 30 aprile di ogni anno, e andrà calcolata prendendo a riferimento i prezzi unitari offerti per il primo anno di gestione del Servizio Energia. La eventuale quota aggiuntiva relativa alla revisione dei prezzi verrà fatturata con la rata di conguaglio di fine stagione, La revisione dei corrispettivi sarà calcolata sulla quota relativa al combustibile.

Per tutto il periodo di durata del servizio il corrispettivo sarà composto da due quote: 75% per la fornitura dei combustibili e 25% per la prestazione dei servizi e manodopera. La revisione dei corrispettivi è calcolata esclusivamente sulla quota relativa al combustibile. La quota relativa alla mano d'opera, servizi, canone relativo a tutti gli impianti di condizionamento e per ciò che concerne la produzione di acqua calda sanitaria non è oggetto di revisione del prezzo.

Il prezzo verrà adeguato in base al costo unitario del combustibile (metano) in relazione alle variazioni delle tariffe di distribuzione e delle variazioni del prezzo della materia prima secondo quanto previsto dalle delibere AEEG n° 237/00 e 195/02 e s.m.i.

#### **Art.13. ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO ENERGIA**

L'esercizio di nuovi luoghi di fornitura o parti di essi non contenuti nell'articolo 4 e destinati ad entrare in funzione nel corso del periodo contrattuale, comporterà una estensione delle prestazioni. L'estensione

delle prestazioni del Servizio Energia può essere affidata al Fornitore che è tenuto a provvedervi a norma del presente Capitolato, con le stesse modalità, e con onere desunto da quello offerto dal Fornitore in fase di gara ricavata per analogia con altri luoghi di fornitura, in relazione alle caratteristiche volumetriche del fabbricato, dei gradi giorno, e delle ore confort di utilizzo.

#### **Art.14. RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO ENERGIA**

La cessazione del Servizio Energia per luoghi di fornitura o parti di essi, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporterà automaticamente una riduzione delle prestazioni e conseguentemente una riduzione del corrispettivo annuo a conguaglio, dal quale saranno detratte le quote relative ai luoghi di fornitura o parti di essi, non più in esercizio. In caso di cessazione del servizio per uno o più luoghi di fornitura, al Fornitore non spetta alcun indennizzo per il mancato guadagno.

#### **Art.15. ONERI, OBBLIGHI E PRESTAZIONI A CARICO DEL FORNITORE**

Il Fornitore si impegna ad erogare il Servizio in termini qualitativi e quantitativi idonei ad assicurare il risultato contrattuale indicato nel rispetto delle condizioni previste nel DPR 412/93 e successivi provvedimenti in materia. Il Fornitore, in caso di aggiudicazione, si impegna a costituire una propria sede operativa nel territorio di Torino e Provincia. Il Fornitore, al momento dell'offerta, si obbliga a nominare, in caso di aggiudicazione, un Responsabile del Servizio ed un suo sostituto, nonché i Referenti Locali. Il Responsabile del Servizio ed il suo sostituto così nominati saranno i referenti responsabili nei confronti della Amministrazione Contraente e, quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. I Referenti Locali avranno il compito di assicurare il regolare svolgimento del Servizio Energia presso i Luoghi di Fornitura. In particolare, al momento della presa in consegna degli impianti, il Fornitore deve notificare per iscritto all'Unità Ordinante:

- nominativi e recapiti telefonici del Responsabile del Servizio e dei Referenti Locali;
- recapiti telefonici del servizio di pronto intervento diurni, notturni e festivi.

Il Fornitore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico, tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Appalto, le norme regolamentari di cui al D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore si obbliga, altresì a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. Il personale del Fornitore addetto agli Impianti Termici, deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie, in relazione al tipo di Impianto Termico gestito. Detto personale potrà accedere ai Luoghi di Fornitura nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore accertarsi preventivamente di tali procedure. Il Fornitore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte, da parte dell'Amministrazione Contraente e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione e al coordinamento delle attività. Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente alla Amministrazione Contraente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. Il Fornitore dovrà predisporre e rendere disponibili, attraverso la gestione telematica a distanza, tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire il risultato contrattuale.

Il Fornitore inoltre assume a suo carico tutti gli obblighi ed oneri compresi nel corrispettivo annuo contrattuale posto a base dell'offerta, sia per il "Servizio Energia" di cui al precedente articolo 4.1, sia per gli interventi proposti di cui al precedente articolo 4.2., nonché per tutti quelli di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10.

#### **Art.16. RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/01 e del Codice di comportamento del Comune di Rosta, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 13/2/2014, l'appaltatore ed i suoi dipendenti e e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto.

#### **Art.17. FORNITURE A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.**

Saranno a carico della Amministrazione Comunale le seguenti forniture:

- fornitura di energia elettrica;
- fornitura di acqua.

#### **Art.18. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/06. L'Amministrazione Comunale si riserva di aggiudicare la fornitura anche in caso di ricevimento di una sola offerta purchè riconosciuta congrua e conveniente per l'Amministrazione Comunale.

Le offerte saranno valutate dal Responsabile del Servizio Tecnico alla presenza di due testimoni ed un segretario.

Non saranno ammesse offerte economiche in rialzo rispetto all'importo posto a base di gara.

#### **Art.19. REQUISITI RICHIESTI**

Il Fornitore dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dagli art. 41, 42 e 43 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, e più precisamente:

- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n° 385 attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente;
- b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, concernente il fatturato globale di impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi (i contratti analoghi di riferimento possono contenere anche la sola gestione e manutenzione degli impianti senza fornitura di combustibile), che dovrà essere pari ad almeno € 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00);
- c) dichiarazione attestante l'effettuazione, negli ultimi tre esercizi, di almeno una fornitura analoga (i contratti analoghi di riferimento possono contenere anche la sola gestione e manutenzione degli impianti senza la fornitura di combustibile), indicando il rispettivo importo e destinatario, per un importo pari ad almeno € 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00);
- f) le abilitazioni ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22 gennaio 2008 n° 37 per le lettere a),b),c),d),e), individuate all'art. 1 dello stesso Decreto;
- g) certificazione di qualità ai sensi della Norma UNI ISO 9001. In caso di A.T.I. o Consorzio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da tutte le imprese costituenti l' A.T.I., e dalle imprese consorziate.

Gli eventuali subappaltatori per le opere di manutenzione straordinaria, dovranno essere idoneamente qualificati ai sensi del D.Lgs 163/06. Qualora non fosse in possesso delle suddette qualificazioni, il Fornitore dovrà costituire una Associazione Temporanea di Imprese.

#### **Art.20. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nel bando di gara e sarà composta da:

##### **1. ISTANZA - BUSTA A:**

L'istanza dovrà essere redatta su carta resa legale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da tutte le imprese in caso di raggruppamento o consorzio secondo il modello allegato al bando di gara recante dichiarazioni.

##### **2. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA B.**

L'istanza dovrà essere redatta su carta resa legale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da tutte le imprese in caso di raggruppamento o consorzio secondo il modello

allegato al bando di gara recante il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara sia in cifre che in lettere.

## **Art.21. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o regolamenti o direttive impartite dall'Amministrazione Contraente, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia al proprio personale ed a quello di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre imprese o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, ad attrezzature ed arredi, esonerando espressamente da ogni responsabilità l'Amministrazione Contraente ed il suo personale preposto al controllo ed alla vigilanza sulla erogazione del Servizio Energia. Il Fornitore assume piena e diretta responsabilità, durante l'esecuzione delle mansioni conferitegli in esecuzione della presente Convenzione, di eventuali disservizi che occorrono sui fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, etc.) di proprietà della Amministrazione Contraente o ad essa comunque in uso a qualsiasi titolo. Il Fornitore, se non preventivamente concordato, è inoltre responsabile dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo di attività esercitata dalla Unità Ordinante di qualsiasi carattere sia detta attività, causata da attività connesse all'esecuzione del servizio.

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di rivalersi sul Fornitore per eventuali danni anche a terzi occorsi a seguito dei disservizi sopra indicati. La responsabilità del Fornitore si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata attuazione della revisione e/o collaudo degli Impianti Termici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza. Anche in caso di risoluzione del contratto dichiarata ai sensi del successivo articolo 30, il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.

Qualora, per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico del Fornitore. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Fornitore delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Amministrazione Contraente, se non diversamente indicato, potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che il Fornitore possa farvi eccezione od opposizione:

- trattenere in via cautelativa il 25% del valore dei pagamenti in scadenza successiva alla segnalazione scritta dell'inosservanza;
- effettuare, ove l'inosservanza non fosse risolta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione, un intervento diretto, addebitandone l'onere al Fornitore.

## **Art.22. PENALI**

In relazione a ciascun Luogo di Fornitura, qualora il Fornitore non inizi la prestazione del Servizio entro il termine di 24 (ventiquattro) ore dalla data di prima accensione indicata nel Verbale di Presa in Consegna degli Impianti Termici, il Fornitore è tenuto a corrispondere in favore dell'Amministrazione Contraente una penale pari Euro 300,00= (trecento/00) per ogni giorno di ritardo.

Per il mancato rispetto delle ore confort il Fornitore è tenuto a corrispondere in favore dell'Amministrazione Contraente una penale di Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), per ogni ora o frazione di ora di disservizio, a meno che non sia dovuto a cause di forza maggiore.

In caso di mancato intervento entro 2 (due) ore dalla chiamata per difettoso funzionamento o piccole perdite da tubazioni ecc., il Fornitore è tenuto a corrispondere in favore dell'Amministrazione Contraente una penale di Euro 250,00= (duecentocinquanta/00).

In caso di difettoso funzionamento dell'Impianto Termico per 2 (due) giorni consecutivi, dovuti alla mancanza di una corretta manutenzione o al mancato intervento previsto dai precedenti punti, il Fornitore è tenuto a corrispondere in favore dell'Amministrazione Contraente una penale di Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni giorno di difettoso funzionamento;

Per danni all'impianto dovuti ad incuria di manutenzione il Fornitore è tenuto a corrispondere in favore della Amministrazione Contraente una penale di Euro 1000 = (mille/00);

In caso di mancata compilazione del libretto di centrale termica e/o della comprovante firma verrà applicata una penale di Euro 700,00= (settecento/00);

In caso si verificano, nello stesso impianto, oltre tre ritardi nei termini contrattuali l'Amministrazione potrà chiedere la risoluzione anticipata del Contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore, dall'Amministrazione Contraente. Il Fornitore potrà comunicare in ogni caso le proprie contro deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio della Amministrazione Contraente, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. L'Amministrazione Comunale, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi della fornitura e dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 24, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. In caso della mancata osservanza e incuria delle sovracitate prescrizioni, accertate durante le ispezioni effettuate da parte dei tecnici dell'Amministrazione e segnalate mediante apposito verbale, la stessa si riserva di intervenire con proprie Ditte di fiducia ponendo a carico del Fornitore le spese relative all'intervento effettuato oltre alle sanzioni previste dal presente documento.

### **Art.23. GARANZIE A CORREDO DELL' OFFERTA**

L'offerta del Fornitore dovrà essere corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara indicato nel presente Capitolato speciale di Appalto e nel bando di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve avere validità per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto del Fornitore, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, il Fornitore segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora il Fornitore risultasse aggiudicatario.

### **Art.24. CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo annuo Contrattuale per il quale è risultato aggiudicatario, mediante la stipula di una garanzia fideiussoria. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il Fornitore segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Tale cauzione, rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, deve prevedere la rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Amministrazione Contraente, la rinuncia alla eccezione di cui all'Art. 1957 comma 2 del Cod. Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli

a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione Comunale, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti della Amministrazione Comunale a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata dello stesso, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Amministrazione Contraente.

#### **Art.25. POLIZZA ASSICURATIVA**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di proprietà della Amministrazione Comunale o di terzi, in virtù delle prestazioni del Servizio Energia e di ogni altro servizio o prestazione ad esso collegata, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore, inoltre dovrà stipulare una polizza assicurativa, per l'intera durata dell'Appalto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività connesse alla fornitura. In particolare detta polizza sarà stipulata per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare alla Amministrazione Comunale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura in oggetto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, intossicazione, ecc. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra, vincolato in favore del presente Appalto, è pari a Euro 1.000.000 (unmilione/00) per evento dannoso/sinistro e a Euro 500.000 (cinquecentomila/00) per persona per ogni sinistro. Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione Contraente, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la fornitura si intende risolta di diritto, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del danno subito.

#### **Art.26. SUBAPPALTO**

Il Fornitore, per quanto riguarda la fornitura del Servizio Energia, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali:

- manutenzione straordinaria sugli impianti;
- opere murarie accessorie.

La disciplina del subappalto per l'esecuzione dei lavori ed opere di cui sopra, sarà regolata secondo i criteri stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti della Amministrazione Comunale, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il Fornitore rimane comunque responsabile dei danni che dovessero derivare anche a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

#### **Art.27. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a qualsiasi titolo il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura.

#### **Art.28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi riportati nel seguente



Capitolato Speciale di Appalto, l'Amministrazione Contraente, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto; l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, il Contratto di Fornitura si risolverà di diritto, ex art. 1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R scritta o via pec, per i seguenti motivi:

- in caso di mancata copertura assicurativa dei rischi durante l'appalto e di ogni singolo Ordinativo di Fornitura secondo quanto disposto all'articolo 29;
- nel caso in cui taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- nel caso in cui sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
- dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in caso di ripetute inadempienze da parte del Fornitore, regolarmente contestate mediante l'invio di lettera raccomandata A.R., e.mail o fax l'Amministrazione Contraente avrà in questo caso la facoltà, salvo ogni altra maggiore azione e danno, di addebitare al Fornitore inadempiente le spese sostenute con altro soggetto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali compreso il caso di mancato pagamento del costo del metano alla Società erogatrice da parte dell'Appaltatore nei casi

Dalla data di efficacia della risoluzione, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Amministrazione Comunale.

Su richiesta, il Fornitore dovrà, comunque proseguire, le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio della Amministrazione Contraente, provocare danno alle stesse. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

#### **Art.29. DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere in qualsiasi momento che vengano verificate in contraddittorio con il Fornitore le temperature nei luoghi di fornitura elencati nell'allegato A. Il controllo dovrà essere effettuato nei giorni e nelle ore comunicati dalla Unità Ordinante dell'Amministrazione, secondo i metodi e le procedure stabiliti dalle norme U.N.I. C.T.I., con idonee apparecchiature messe a disposizione a titolo gratuito dal Fornitore.

- L'Amministrazione Comunale ha diritto di richiedere la lettura in contraddittorio dei contatori di gradi giorno e la verifica del loro corretto funzionamento, previo accordo con il Fornitore circa il giorno e l'ora del sopralluogo da eseguire congiuntamente.
- L'Amministrazione Comunale a mezzo della sua Unità Ordinante, potrà a sua discrezione interrompere e/o mettere in funzione gli impianti nel corso della giornata, adeguando le ore di funzionamento alle proprie esigenze.
- L'Amministrazione Comunale con la firma del Contratto, consegna ed affida al Fornitore i locali dei luoghi di fornitura ove sono ubicate le centrali termiche elencate nell'allegato A), le apparecchiature installate nelle stesse, nonché tutto l'impianto termico.
- La predetta consegna sarà formalizzata con un verbale redatto in contraddittorio per ciascun impianto prima dell'inizio del periodo di funzionamento dal quale risulteranno la consistenza e lo stato delle apparecchiature e dei locali affidati alla Ditta nonché l'eventuale necessità di effettuare interventi preliminari per consentire l'accensione dell'impianto.

- L'Amministrazione Comunale si impegna a presenziare direttamente per mezzo della Unità Ordinante, alla lettura dei contatori sia all'inizio che al termine del periodo di funzionamento nonché alle date in cui dovessero variare i parametri relativi alla revisione dei prezzi.

### **Art.30. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:

- a) Il presente Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati;
- b) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;
- c) Il bando di gara e disciplinare di gara;
- d) L'offerta economica del Fornitore.

### **Art.31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie fra l'Amministrazione Contraente e il Fornitore, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria ordinaria nei termini previsti dalla normativa vigente. Il foro competente sarà quello di TORINO.

### **Art.32. TRASPARENZA**

Il Fornitore, espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per il presente appalto di fornitura;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente od attraverso terzi, somme di denaro o altra attività a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare in proprio favore il presente appalto di fornitura;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare la gestione del presente appalto rispetto agli obblighi in essa contenuti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, per il fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Art.33. SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti all'appalto sono a carico del Fornitore.

### **Art.34. DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DELL'APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI NELLE QUALI ESSO DOVRÀ ESSERE REALIZZATO**

Con l'assumere la Fornitura di cui al presente Capitolato, il Fornitore dà implicita assicurazione di quanto segue:

- a) di avere perfetta e completa conoscenza delle condizioni generali e particolari che regolano questo appalto;
- b) di essere a conoscenza di tutte le leggi, norme, regolamenti e disposizioni inerenti la Fornitura del Servizio Energia;
- c) di aver conosciuto tutte le condizioni locali nelle quali dovranno essere condotti i lavori, verificato i parametri tecnici riportati nell'allegato A e quindi valutato conveniente, ai fini del presente appalto, l'offerta presentata all'Amministrazione Contraente.